

## IL DECRETO LEGGE INTERNAZIONALE E LA CRISI IN GRECIA

di Giuseppe Di Genio \*

La vicenda della crisi economica in Grecia ha avuto un impatto stravolgente sul piano europeo ed internazionale, tant'è che sia i singoli Stati sia le istituzioni europee ed internazionali hanno deciso, più o meno tempestivamente, di intervenire salvaguardando se stessi e le rispettive aree di riferimento nonché a supporto dell'economia globale.

L'impatto, tuttavia, della crisi in Grecia non ha solo una valenza economica ma anche di politica legislativa e normativa.

E' indubbiamente una situazione straordinaria di crisi globale che obbliga gli Stati ad intervenire sulla base di valutazioni oramai complessive. Si può parlare, infatti, di una globalizzazione dei diritti, di una globalizzazione economica ma anche, sempre più, di una globalizzazione normativa, tipica della comparazione, il cui unico limite è, a volte, di non rendersi particolarmente efficace se proveniente da istituzioni comunitarie ed internazionali.

E' emblematico, quindi, che il nostro ordinamento abbia pensato di (inter)agire singolarmente e di supportare l'azione esterna del quadro e nel quadro europeo ed internazionale con un apposito decreto legge che potremmo definire, appunto, internazionale. Ciò si è determinato con il testo approvato nel Consiglio dei Ministri n. 92 del 7 maggio 2010.

Come è ampiamente noto, il decreto legge è uno strumento normativo di urgenza e necessità, adottato ed adottabile in casi straordinari di più svariato tipo: in questo caso interviene per tamponare la crisi economica di un altro Stato, geograficamente vicino, un vicino di casa insomma, storicamente noto all'Italia antica che ha influenzato (influenzandosi) ed accompagnato tante vicende millenarie.

E' indubbiamente un atto complesso (di concerto), perché si interviene concorrendo insieme ad altri Stati ed altre istituzioni (G7-Eurogruppo etc.) nella determinazione di misure comuni volte ad evitare l'estensione della crisi e la salvaguardia della moneta comune.

Non a caso il provvedimento governativo adottato è volto propriamente a definire la stabilità finanziaria dell'area euro, sulla base di un accordo raggiunto dall'Unione europea e dal Fondo monetario internazionale, per cui l'Italia dovrebbe contribuire al piano di salvataggio della Grecia con circa 14,7 mld in tre anni che corrispondono, secondo il ministro Tremonti, al 18,4% degli 80 miliardi di euro messi a disposizione dagli Stati dell'Eurogruppo per i prossimi tre anni. Per dare corso al sostegno, poi, il Governo ricorrerà ad anticipazioni di tesoreria. Nel comunicato della Presidenza del Consiglio si legge che gli importi delle emissioni non saranno calcolati nel limite massimo stabilito dalla legge finanziaria e tale limite verrà ridefinito dal Ministero dell'Economia con le occorrenti variazioni di bilancio. I rimborsi del prestito al 5% confluiranno nel fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e gli interessi destinati al pagamento degli interessi passivi sui titoli di Stato.

Tale provvedimento, naturalmente, suscita una serie di prime considerazioni riconducibili e ricavabili dal quadro costituzionale.

Si conferma, innanzitutto, sia il richiamo agli ordinamenti esterni presente negli artt. 10 (la stessa necessità come fonte del diritto), 11 e 80 della Costituzione, anche con una cessione parziale e liminare di sovranità finanziaria, sia il pluralismo delle fonti del diritto, nel loro legame inestricabile, con una indubbia valenza esterna (di presupposto esterno).

Si tratta infatti di un atto normativo interno, urgente e necessario, in parte autonomo, in realtà contrattato, multilaterale o presupposto in sede esterna, di cui costituisce necessaria esplicazione ed attuazione nel sistema del concorso delle fonti.

Si definiscono, così, ulteriormente i poteri necessari del Governo, i casi di straordinarietà ed urgenza, che possono essere interni od esterni al nostro ordinamento, ma sempre ad esso collegati. Lo stesso profilo della responsabilità, menzionato nell'art. 77 Cost. è, indubbiamente, condiviso ovvero ripartito, secondo la logica di una leale collaborazione anche di dimensione sovranazionale, tra le istituzioni europee ed internazionali e l'ordinamento italiano. Il controllo del Capo dello Stato rappresenta, poi, un ulteriore elemento di garanzia interna ed esterna.

E' inevitabile, poi, attendere la legge di conversione che renderà stabili gli effetti di un decreto legge "internazionale" ad essa collegato: non a caso le stesse fondamentali misure economiche verranno spalmate nel corso degli anni incidendo inevitabilmente sul sistema finanziario interno e sulla stessa legge di bilancio. Si tratta, quindi, di un provvedimento normativo sicuramente rilevante nel sistema complessivo delle fonti del diritto, interno ed esterno, dotato di una peculiare forza ed efficacia rinforzata nonché di una sua intrinseca atipicità anche rispetto agli ulteriori dettami contenuti nella l. n. 400 del 1988.

Non è da escludere, infine, per il futuro internazionale delle crisi l'adozione di un apposito "trattato sulle crisi" da ricondurre, all'interno del nostro ordinamento, nel novero degli oneri alle finanze di cui all'art. 80 Cost.

\* Università di Salerno